

Protocollo Generale N.		Entrata	
		Uscita	1330
Data di Arrivo		Data di Partenza	07/02/2012
Responsabile di Protocollo			
Area Amministrativa		Area Giurisdizionale	
AA	Codice Categoria	AG	Codice Categoria
Area Amministrazione Contabilità			
AAC	Codice Cat.	N. Reg.	
		Data Reg.	
Data di Pubblicazione			
Responsabile Pubblicazione			

Alla c.a.	Presidenti degli Ordini provinciali dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Pec_mail	
Sede	LORO SEDI

Alla c.a.	Presidenti delle Federazioni Regionali dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Pec_mail	
Sede	LORO SEDI

Alla c.a.	Sig.ri Consiglieri Nazionali
Pec_mail	
Sede	LORO SEDI

Circolare	Codice Atto		Numero	Anno	Autore	Estensore
	AAIE	AA5A8	4	2012	AS	sb

Oggetto:	Decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1 - Prime indicazioni.
----------	--

Si comunica che il **Decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1** recante **Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività**, che dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale avvenuta il medesimo 24 gennaio 2012, ha introdotto importanti novità per l'esercizio dell'attività professionale. In particolare l'art. 9 detta disposizioni sulle professioni regolamentate che devono intendersi già entrate in vigore con la loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 98 dello stesso decreto.

L'articolo in questione **abroga le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico (comma 1) e con esse anche tutte le disposizioni che per la determinazione del compenso del professionista rinviano alle tariffe di cui al comma 1** (comma 4).

Inoltre al comma 3 stabilisce che: **Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. L'inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista.**

Al riguardo si sottolinea che essendo stato previsto l'obbligo della "pattuizione" del compenso al momento del conferimento dell'incarico professionale, non è sufficiente per il professionista una mera comunicazione del compenso al cliente ma è necessario anche che questi lo accetti.

Pertanto, sebbene l'obbligo di pattuizione del compenso per iscritto sussista solo se il cliente lo richieda, si consiglia comunque di documentarlo per iscritto, unitamente a tutte le altre informazioni imposte (ovvero grado di complessità dell'incarico, le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale), per finalità probatorie dell'intervenuto adempimento agli obblighi di cui sopra (la cui violazione, tra l'altro, costituisce illecito disciplinare per il professionista) oltre che, per agevolare il recupero del credito

Si evidenzia altresì che la polizza assicurativa è diventata pertanto obbligatoria per il professionista senza alcun bisogno di attendere la riforma degli ordinamenti professionali già prevista dalla L. 148/2011.

Quanto alle modalità di commisurazione del compenso, occorre riferirsi al «grado di complessità dell'incarico» (art. 9, co. 3 d.l. 1/2012), nonché «all'importanza dell'opera e al decoro della professione» (art. 2233, co. 2 cod. civ.).

“Nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante. Con decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. L'utilizzazione dei parametri nei contratti individuali tra professionisti e consumatori o microimprese dà luogo alla nullità della clausola relativa alla determinazione del compenso ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.”

Nel caso in cui il cliente sia un consumatore o una microimpresa è dunque fatto divieto, pena la nullità, di fare impiego dei parametri. Trattasi di nullità relativa cd "di protezione", che riguarda cioè la sola clausola riguardante la determinazione del compenso, impregiudicato restando il resto dell'accordo, ed è invocabile solo dal cliente, e produce gli effetti di cui all'art. 36 del codice del consumo (d.lgs. 6.9.2005, n. 206).

Ne deriva, argomentando al contrario, che, l'utilizzo dei parametri di cui all'art. 9 del DL 1/2012 (allegato 1) come riferimento nella redazione dei contratti tra professionisti e soggetti non rientranti nella definizione di consumatore e microimpresa di cui al Dlgs 206/2005 (codice del consumo – allegato2) non costituisce clausola vessatoria e pertanto tali parametri si ritengono legittimi. In particolare si ritiene legittimo l'utilizzo dei parametri approvati dal Ministro vigilante, nei preventivi/contratti stabiliti con le microimprese (non familiari o artigianali come definite dal codice del consumo), medie e piccole imprese e **grandi imprese** come definite dalla **Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, testo integrale dell'atto G.U.U.E20.05.2003, n.1 124]**.

Rispetto alle procedure di revisione delle liquidazioni dei compensi spettanti al professionista operate dai consigli degli Ordini si dovrà procedere secondo le seguenti indicazioni:

- per gli incarichi professionali operanti in data antecedente al 24 gennaio secondo l'ordinaria procedura vigente in tale periodo;
- per gli incarichi successivi al 24 gennaio 2012 secondo la nuova procedura che verrà definita con regolamento del CONAF entro 30 gg dalla conversione in legge del D.L. 1/2012.

Per quanto riguarda la polizza RC professionale obbligatoria il CONAF ha predisposto un facsimile di polizza da confrontare con i propri operatori assicurativi ed ha avviato la procedura di selezione di un broker per l'affidamento di incarico convenzionale per la ricerca di polizze assicurative secondo il modello approvato.

Le linee guida per la redazione dei preventivi e/o contratti verranno definite entro 10 gg dall'approvazione del DL 1/2012.

Nell'attesa degli sviluppi e della definitiva trasformazione in Legge del D.L. 1/2012, il Presidente ed il Consiglio del CONAF rimangono a vostra disposizione.

F.to Il Coordinatore del Dipartimento
Ordinamento e Deontologia Professionale
Dott. For. Giancarlo Quaglia

F.to Il Presidente
Dott. Agr. Andrea Sisti

DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1 (*Raccolta 2012*).

**Disposizioni urgenti per la concorrenza,
lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.**

Capo III

SERVIZI PROFESSIONALI

Art. 9.

Disposizioni sulle professioni regolamentate

1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.
2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante. Con decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionale e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. L'utilizzazione dei parametri nei contratti individuali tra professionisti e consumatori o microimprese da' luogo alla nullità della clausola relativa alla determinazione del compenso ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
3. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. L'inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista.
4. Sono abrogate le disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.

Definizione ai sensi del D.lgs n. 206 del 2005

Titolo III

((**PRATICHE COMMERCIALI**),)PUBBLICITA' E ALTRE COMUNICAZIONI
COMMERCIALI

Capo I

Disposizioni generali

Art. 18.

Definizioni

1. Ai fini del presente titolo, si intende per:

a) **"consumatore"**: qualsiasi persona fisica che, nelle pratiche commerciali oggetto del presente titolo, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale;

b) **"professionista"**: qualsiasi persona fisica o giuridica che, nelle pratiche commerciali oggetto del presente titolo, agisce nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale e chiunque agisce in nome o per conto di un professionista;

c) **"prodotto"**: qualsiasi bene o servizio, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;

d) **"pratiche commerciali tra professionisti e consumatori"** (di seguito denominate: **"pratiche commerciali"**): qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresa la pubblicità e la commercializzazione del prodotto, posta in essere da un professionista, in relazione alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori;

((d-bis) *«microimprese»: entità, società di persone o associazioni, che, a prescindere dalla forma giuridica esercitano un'attività economica artigianale e altre attività a titolo individuale o familiare.*))

e) **"falsare in misura rilevante il comportamento economico dei consumatori"**: l'impiego di una pratica commerciale idonea ad alterare sensibilmente la capacità del consumatore di prendere una decisione consapevole, inducendolo pertanto ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso;



f) *"codice di condotta": un accordo o una normativa che non è imposta dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato membro e che definisce il comportamento dei professionisti che si impegnano a rispettare tale codice in relazione a una o più pratiche commerciali o ad uno o più settori imprenditoriali specifici;*

g) *"responsabile del codice": qualsiasi soggetto, compresi un professionista o un gruppo di professionisti, responsabile della formulazione e revisione di un codice di condotta ovvero del controllo del rispetto del codice da parte di coloro che si sono impegnati a rispettarlo;*

h) *"diligenza professionale": il normale grado della specifica competenza ed attenzione che ragionevolmente i consumatori attendono da un professionista nei loro confronti rispetto ai principi generali di correttezza e di buona fede nel settore di attività del professionista;*

i) *"invito all'acquisto": una comunicazione commerciale indicante le caratteristiche e il prezzo del prodotto in forme appropriate rispetto al mezzo impiegato per la comunicazione commerciale e pertanto tale da consentire al consumatore di effettuare un acquisto;*

l) *"indebito condizionamento": lo sfruttamento di una posizione di potere rispetto al consumatore per esercitare una pressione, anche senza il ricorso alla forza fisica o la minaccia di tale ricorso, in modo da limitare notevolmente la capacità del consumatore di prendere una decisione consapevole;*

m) *"decisione di natura commerciale": la decisione presa da un consumatore relativa a se acquistare o meno un prodotto, in che modo farlo e a quali condizioni, se pagare integralmente o parzialmente, se tenere un prodotto o disfarsene o se esercitare un diritto contrattuale in relazione al prodotto; tale decisione può portare il consumatore a compiere un'azione o all'astenersi dal compierla;*

n) **"professione regolamentata": attività professionale, o insieme di attività professionali, l'accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, è subordinata direttamente o indirettamente, in base a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali.**



Art. 19.

Ambito di applicazione

1. Il presente titolo si applica alle pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori poste in essere prima, durante e dopo un'operazione commerciale relativa a un prodotto (***nonché alle pratiche commerciali scorrette tra professionisti e microimprese. Per le microimprese la tutela in materia di pubblicità ingannevole e di pubblicità comparativa illecita è assicurata in via esclusiva dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n.145.***)).

2. Il presente titolo non pregiudica:

- a) l'applicazione delle disposizioni normative in materia contrattuale, in particolare delle norme sulla formazione, validità od efficacia del contratto;
- b) l'applicazione delle disposizioni normative, comunitarie o nazionali, in materia di salute e sicurezza dei prodotti;
- c) l'applicazione delle disposizioni normative che determinano la competenza giurisdizionale;
- d) l'applicazione delle disposizioni normative relative allo stabilimento, o ai regimi di autorizzazione, o i codici deontologici o altre norme specifiche che disciplinano le professioni regolamentate, per garantire livelli elevati di correttezza professionale.

3. In caso di contrasto, le disposizioni contenute in direttive o in altre disposizioni comunitarie e nelle relative norme nazionali di recepimento che disciplinano aspetti specifici delle pratiche commerciali scorrette prevalgono sulle disposizioni del presente titolo e si applicano a tali aspetti specifici.

4. Il presente titolo non è applicabile in materia di certificazione e di indicazioni concernenti il titolo degli articoli in metalli preziosi.

Art. 27-bis.

(((Codici di condotta)))

((1. Le associazioni o le organizzazioni imprenditoriali e professionali possono adottare, in relazione a una o più pratiche commerciali o ad uno o più settori imprenditoriali specifici, appositi codici di condotta che definiscono il comportamento dei professionisti che si impegnano a rispettare tali codici con l'indicazione del soggetto responsabile o dell'organismo incaricato del controllo della loro applicazione.

2. Il codice di condotta è redatto in lingua italiana e inglese ed è reso accessibile dal soggetto o organismo responsabile al consumatore, anche per via telematica.

3. Nella redazione di codici di condotta deve essere garantita almeno la protezione dei minori e salvaguardata la dignità umana.

4. I codici di condotta di cui al comma 1 sono comunicati, per la relativa adesione, agli operatori dei rispettivi settori e conservati ed aggiornati a cura del responsabile del codice, con l'indicazione degli aderenti.

5. Dell'esistenza del codice di condotta, dei suoi contenuti e dell'adesione il professionista deve preventivamente informare i consumatori.))

Art. 141.

Composizione extragiudiziale delle controversie

1. Nei rapporti tra consumatore e professionista, le parti possono avviare procedure di composizione extragiudiziale per la risoluzione delle controversie in materia di consumo, anche in via telematica.

((2. Il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro della giustizia, con decreto di natura non regolamentare, detta le disposizioni per la formazione dell'elenco degli organi di composizione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo che si conformano ai principi della raccomandazione 98/257/CE della Commissione, del 30 marzo 1998, riguardante i principi applicabili

Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali

Via Po, 22 - 00198 Roma - Tel 06.8540174 - Fax 06.8555961 – www.conaf.it



agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo, e della raccomandazione 2001/310/CE della Commissione, del 4 aprile 2001, concernente i principi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo. Il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero della giustizia, comunica alla Commissione europea gli organismi di cui al predetto elenco ed assicura, altresì, gli ulteriori adempimenti connessi all'attuazione della risoluzione del Consiglio dell'Unione europea del 25 maggio 2000, 2000/C 155/01, relativa ad una rete comunitaria di organi nazionali per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo.))

3. In ogni caso, si considerano organi di composizione extragiudiziale delle controversie ai sensi del comma 2 quelli costituiti ai sensi dell'((articolo 2, comma 4)) della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

4. Non sono vessatorie le clausole inserite nei contratti dei consumatori aventi ad oggetto il ricorso ad organi che si conformano alle disposizioni di cui al presente articolo.

5. Il consumatore non può essere privato in nessun caso del diritto di adire il giudice competente qualunque sia l'esito della procedura di composizione extragiudiziale.